



# COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 30-09-2020

OGGETTO:	TARI 2020. Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe
----------	---

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 17:00 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Lo Cascio Giuseppe	P	Ornista Maria Girolama	A
Realmuto Giuseppina	P	Di Pisa Rosalia	P
Lo Cascio Domenico Filippo	P	Pollina Fortunata	A
Tantillo Salvatore Fortunato	P	Re Piergiuseppe	P
Manfrè Antonina	A	Barone Giovanna	P

Risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Raggiunto il quorum costitutivo assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Giuseppe Lo Cascio.

Assiste il Segretario Comunale, BENEDETTO MANGIAPANE.

La seduta è Pubblica.



In continuazione di seduta il Presidente, Sig. Giuseppe Lo Cascio, passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno originario avente ad oggetto "TARI 2020. Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe", e dichiara: nella proposta c'è un errore di battitura: per la regolarità tecnica e contabile il parere è favorevole. Ringrazia il Dott. Ambrogio Fontana, ed il Revisore dei conti. Il Presidente, a questo punto, legge il dispositivo della proposta di delibera; cede poi la parola al Dott. Ambrogio Fontana.

Il Dott. Ambrogio Fontana, Responsabile del Servizio Finanziario, sottolinea che il Piano economico finanziario è stato elaborato dall'Ufficio tecnico, mentre l'Ufficio finanziario ha elaborato le tariffe sulla base dei costi. I costi sono classificati in costi fissi e variabili e su questi vengono poi elaborate le tariffe di parte fissa e di parte variabile. Accenna, quindi, ai costi di gestione, ed evidenzia che in aula è presente l'Arch. Lascari; rimarca che, in base ai costi, l'Ufficio elabora le tariffe; rammenta poi il principio "chi più inquina, più paga". Dopo avere evidenziato che la parte variabile riguarda il numero degli occupanti di un'abitazione e la parte fissa riguarda i metri quadri dell'abitazione, osserva: rispetto ai costi del Piano tariffario precedente c'è un abbattimento dei costi di circa 48.000,00 - 50.000,00 euro, i quali implicano un beneficio sulle tariffe da applicare ai cittadini. Ne consegue una diminuzione dal 10 al 15% rispetto alle tariffe dell'anno precedente. Conclude precisando che con il Piano si assicura la copertura dei costi.

Il Consigliere Tantillo chiede come è stato fatto il nuovo Piano economico finanziario.

L'Arch. Angela Lascari, Responsabile del Servizio Tecnico, dopo avere evidenziato che viene acquisito un piano dalla ditta che gestisce il servizio, precisa che nella prima tabella vengono inseriti i costi dello smaltimento, soggetti ad Iva; vengono poi detratti i proventi della raccolta differenziata, e precisa che i costi da riportare nella tabella sono quelli del consuntivo 2018, così come quelli della secondatabella. Viene specificato che i coefficienti applicati sono quelli quantificati dalla SRR. Fa presente che la SRR ha trasmesso all'Ente il Piano validato, e chiarisce che l'atto deliberativo dovrà essere trasmesso all'ARERA.

Il Presidente evidenzia che, per quanto riguarda il parere del Revisore, con una nota, il Revisore ha precisato di non avere avuto il tempo per approfondire la proposta, ma ha citato una sentenza del TAR Puglia secondo cui il parere del revisore non è necessario per la proposta in esame.

Il Segretario Comunale puntualizza: il Revisore si è espresso in modo favorevole sulle aliquote IMU, ma per la proposta sulla TARI non ha avuto il tempo di approfondirla; per me il parere del Revisore è obbligatorio, ma il Revisore ha citato la sentenza del TAR Puglia.

Il Presidente osserva: acquisiamo agli atti la nota.

Il Revisore, Dott. Francesco Romana, cita l'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., secondo cui il parere è su proposte di regolamento.

Il Segretario Comunale precisa che l'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L. riguarda anche l'applicazione dei tributi locali.

Il Revisore sottolinea la necessità di un minimo di approfondimento; chiede, quindi, se c'è la possibilità di aggiornare questo punto.

Alle ore 19.40 il Presidente sospende la seduta per cinque minuti.

Alle ore 20.00 il Presidente dichiara: riprendiamo la seduta.

Il Segretario Comunale effettua l'appello: sono presenti n. 7 Consiglieri ed assenti n. 3 Consiglieri (Ornista, Manfrè, Pollina) su n. 10 Consiglieri assegnati.

Il Presidente dichiara: visto che il Revisore deve approfondire la proposta sospendiamo la seduta fino alle ore 21.00.

Alle ore 21.04 il Presidente dichiara: riprendiamo la seduta.

Il Segretario Comunale effettua l'appello: sono presenti n. 7 Consiglieri ed assenti n. 3 Consiglieri (Ornista, Manfrè, Pollina) su n. 10 Consiglieri assegnati.



A questo punto il Presidente dichiara: il Revisore ha esaminato la proposta ed ha espresso il parere favorevole, che alleghiamo agli atti.

Il Consigliere Re osserva: ringraziamo i Capi Area, Dott. Fontana e Arch. Lascari, che ci hanno spiegato in modo esemplare il tutto; siamo soddisfatti perché i cittadini andranno a risparmiare, come ha detto il Dott. Fontana, circa 60.000,00 euro totali; chiede al Dott. Fontana se può fare un esempio sulle diminuzioni in bolletta.

Il Dott. Fontana chiarisce: per quanto riguarda i componenti della famiglia, una famiglia può avere una riduzione del 4% ed una del 15%; si parla -fa presente- di media all'interno della fascia (circa 10%).

Il Consigliere Re evidenzia come possa capitare che una famiglia con due componenti risparmi 100 euro ed una con più componenti risparmi 30 euro.

Il Dott. Fontana sottolinea: c'è pure la parte fissa.

Il Consigliere Tantillo dichiara: manifestiamo la nostra soddisfazione, ed aggiunge: il Sindaco parlava di una diminuzione della TARI un anno fa; fanno leva le riduzioni previste dal Regolamento TARI. Prosegue evidenziando: la TARI copre al 100% i costi. E' una soddisfazione perché incidere nelle tasche dei cittadini è una cosa brutta. Ricorda che i commercianti, l'anno scorso, erano contrari all'aumento.

Il Sindaco afferma: grazie al Consigliere Tantillo che mi chiama in causa. Il grazie va ai cittadini di Baucina, ed aggiunge: è stato realizzato il 72% di raccolta differenziata, è la prima volta che accade; grazie anche al Vicesindaco. Quindi dichiara: è arrivato il Vicesindaco e lo ringraziamo di presenza. Prosegue osservando: il servizio rifiuti è svolto da una ditta che ha un contratto specifico per delle prestazioni come lo spazzamento. Ogni disservizio va segnalato, ed evidenzia: vi chiedo di focalizzarvi sull'atteggiamento dell'Amministrazione rispetto ai conti di Baucina. L'abbattimento -annota- sarebbe stato di più se avessimo potuto utilizzare la percentuale di raccolta differenziata del 2019. La promessa è che diminuiranno le tariffe anche l'anno prossimo. Conclude dichiarando: invito ad avere fiducia nell'Amministrazione; si sta lavorando tutti e bene per uscire dal baratro; grazie al Consiglio e grazie ai cittadini.

Il Consigliere Re afferma: ho apprezzato il discorso del Sindaco, che mi ha anticipato nel ringraziare i cittadini. Per le riduzioni a cui accennava il Consigliere Tantillo -osserva- se si applica la riduzione ad una persona, quello che non paga verrà pagato da tutti i cittadini.

Il Consigliere Tantillo evidenzia: la riduzione di 50.000,00 euro sarà ripartita fra tutti. Ribadisce che queste misure possono essere applicate adesso che c'è una riduzione del costo complessivo.

Il Consigliere Re sottolinea che sono state applicate anche l'anno scorso.

Il Consigliere Tantillo osserva: con decorrenza da quest'anno.

Il Presidente domanda: ci sono dichiarazioni di voto?

Il Consigliere Re dichiara: siamo favorevoli.

Il Consigliere Tantillo dichiara: siamo favorevoli.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di delibera avente per oggetto "TARI 2020. Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe".

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta delibera avente per oggetto "TARI 2020. Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe".



Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa in materia.

Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.



# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 24 del 25-09-2020

OGGETTO:	TARI 2020. Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe
----------	---

VISTI i seguenti pareri: PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CONVERTITO CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012 - L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

---

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Ambrogio Fontana*

---

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 25-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Dott. Ambrogio Fontana*

---



## RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;



**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga»*», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”.

**VISTO**, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato **D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;**

**CONSIDERATO che**, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO che**, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**CONSIDERATO** che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**ATTESO** che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;



**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO** che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:



- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**VISTO** l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**CONSIDERATO**, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito prima al 30 giugno e successivamente al 30 settembre, il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;



**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2020, approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2020, quale allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, come elaborato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

**CONSIDERATO** che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**VISTI** gli allegati alla presente deliberazione, che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** la relazione del responsabile del servizio;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;



## SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare** gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020,
- **di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- **Di rendere**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000.
- **Di pubblicare** il presente provvedimento nelle sottosezioni di I e II livello amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
*Dott. Ambrogio Fontana*

IL PROPONENTE  
*Fontana Ambrogio*



IL Presidente del Consiglio  
*Giuseppe Lo Cascio*

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*Giuseppina Realmuto*

IL Segretario Comunale  
*BENEDETTO MANGIAPANE*

---

Il presente atto viene affisso all'albo pretorio informatico in data \_\_\_\_\_ per rimanervi fino al \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
del Registro pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, che la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, modificata dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, nel sito di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della L. n. 69/2009.

IL MESSO COMUNALE

IL Segretario Comunale

*Sciortino Giorgina*

*Dott. Alberto Alfano*

---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL**

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL Segretario Comunale

*Dott. Alberto Alfano*